

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di Interporto Centro Italia Orte S.p.A.

(Approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15/06/2017)

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le procedure dell'Organismo di Vigilanza, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dalle linee guida emanate da CONFINDUSTRIA e dalle associazioni di categoria.
2. Nessuna disposizione del Regolamento può avere valenza sostitutiva delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi allegati.

Art. 2 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

1. Coerentemente con quanto disposto dal Capitolo III del Modello, la soc. Interporto Centro Italia Orte S.p.A. ha deciso di avvalersi – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2017 – di un Organismo di Vigilanza a struttura monocratica, dotato dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia ed indipendenza previsti dalla normativa e dal Modello stesso.

Art. 3 Durata in carica, sostituzione e revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza.

1. Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere sempre rinominato dal Consiglio di Amministrazione, al termine del mandato conferito. In ogni caso, il medesimo resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del successore.
2. Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità o che giustifichino la revoca secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Modello stesso e dal Codice disciplinare

Art. 4 Funzioni

1. In linea con quanto descritto dal Modello, l'ODV svolge le seguenti funzioni:
 - a) controlla, di concerto con le competenti funzioni aziendali, che le misure organizzative, gestionali e di controllo, previste nel Modello, siano effettivamente attuate;
 - b) conduce ricognizioni periodiche dei processi aziendali, al fine di avere a disposizione una mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
 - c) effettua verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici nelle aree di attività a rischio, ferma restando la possibilità di controlli a sorpresa;
 - d) verifica la corretta formazione del personale in relazione al contenuto del Modello;
 - e) raccoglie e conserva le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, che pervengono da altri organi o funzioni aziendali;
 - f) raccoglie e conserva le segnalazioni di eventuali violazioni;
 - g) si coordina con le altre funzioni aziendali al fine di effettuare una vigilanza efficace sul rispetto della normativa applicabile e sulla effettiva attuazione del Modello;
 - h) conduce indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello, ove ritenute serie ed attinenti a condotte potenzialmente dannose per la Società; se

ritiene di non procedere all'accertamento di una segnalata violazione, deve redigere motivata relazione, che va comunicata al CdA e al Collegio sindacale.

Art. 5 Poteri

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., dal Modello e dai suoi allegati.
2. Tutto il personale e/o consulenti della Società, gli organi amministrativi (consiglio di amministrazione) e di controllo (collegio sindacale, revisore dei conti, società di revisione) sono tenuti a collaborare con l'ODV nello svolgimento delle sue funzioni, fornendo la documentazione aziendale e i chiarimenti eventualmente richiesti.
3. A tal fine, è facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare delle riunioni prevedendo - a seconda dell'oggetto - la partecipazione di figure aziendali ritenute necessarie.
4. L'Organismo riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione della Società sull'attività svolta. L'ODV può comunque riferire quando lo ritenga opportuno al CdA e/o all'A.D..

Art. 6 Budget di spesa e consulenti esterni

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, indipendenza ed autonomia, all'Organismo è attribuito dal CdA un budget di spesa, su base annua, destinato esclusivamente all'esercizio delle funzioni attribuite, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.
2. L'ODV potrà utilizzare, ove ritenuto necessario, tale *budget* anche per l'assistenza di consulenti esterni; le competenze in merito al potere di spesa e la scelta dei consulenti rimane comunque di competenza dell'AD..

Art. 7 Modalità di funzionamento.

1. L'Organismo, a seguito di ogni ispezione e/o valutazione delle procedure, redige apposito verbale contenente la descrizione delle operazioni ed attività svolte ed i connessi risultati.

Art. 8 Verbalizzazioni.

1. Tutti i documenti formati dall'Organismo devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.
2. I verbali, conservati dall'Organismo in modo progressivo, sono firmati dall'ODV e dai soggetti che eventualmente partecipano alle riunioni.
3. Nel caso in cui uno o più partecipanti non possano o non vogliano sottoscrivere il verbale, tale circostanza dovrà essere specificatamente evidenziata nel verbale

Art. 9 Remunerazione.

1. L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione che può delegare o il Presidente o l'AD. Ad esso spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio che devono essere preventivamente autorizzate di volta in volta dall'AD. Il mancato pagamento del compenso previsto è giusta causa di recesso da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 10 Gestione dei flussi informativi e riservatezza

1. Il componente dell'Organismo assicura la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Codice Etico e del Modello.
2. È obbligo dell'Odv non comunicare a terzi la password dell'indirizzo mail dell'azienda ed aprire personalmente le comunicazioni inviate tramite servizio postale. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso del membro dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con la L. 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 11 Modifiche del regolamento e pubblicità.

1. L'organismo di vigilanza può proporre di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento..
2. il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione apporta modifiche al presente regolamento.
3. Il presente Regolamento è disponibile al pubblico e ne è assicurata la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito della società.